



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare ed al Merito Civile
Città della Disfida

Prot.

ORDINANZA

Oggetto: “Interventi per contrastare l’abuso di alcol da parte di minorenni”

IL SINDACO

Considerato che la Costituzione, all’art. 31, pone la tutela dei giovani come compito primario delle Istituzioni e prevede che esse predispongano interventi adeguati a tale scopo, e all’art. 32 eleva la tutela della salute a fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività;

Rilevato che il contrasto all’abuso di alcol rappresenta un prioritario settore di intervento per la salvaguardia dei giovani e per la prevenzione della salute sotto il profilo individuale e collettivo e che, nei confronti di tale abuso, ricorrono le condizioni per prevedere, assieme ad interventi di natura diversa, quelli indicati dall’art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Considerata la necessità di emettere un’ordinanza volta all’introduzione di maggiori controlli alla vendita e somministrazione di alcolici ai minorenni richiamandosi alle sanzioni previste dalla legge nazionale;

Visto:

- l’art. 688 c.p. che punisce con sanzione amministrativa l’ubriachezza che si verifica, secondo l’unanime interpretazione della giurisprudenza, quando sopravvenga per effetto dell’abuso di alcol la temporanea alterazione mentale che si manifesta con il difetto della capacità di coscienza, con comportamenti in pubblico che denunciano inequivocabilmente tale alterazione, percepibile da chiunque, in base al comportamento, alla difficoltà di parlare, ad altri segni manifesti e non equivoci;
- l’art. 689 c.p. che punisce a titolo di contravvenzione, di competenza dell’Autorità Giudiziarica, la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici, comminando l’ammenda da € 516,00 a € 2.582,00 o la pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi, ai sensi dell’art. 52



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare ed al Merito Civile
Città della Disfida

comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 274/2000 disponendo che, se dal fatto deriva l'ubriachezza del minore al quale l'alcol è somministrato, la pena sia aumentata, oltre alla pena accessoria della sospensione dell'esercizio prevista in ogni caso;

- □l'art. 2, in relazione all'art. 6, comma 2, della L. n. 689/81 che dispone non siano applicate in alcun caso ai minori degli anni 18, per difetto di capacità, le sanzioni amministrative e prevede altresì che rispondano dell'ammontare pecuniario delle stesse i genitori o coloro che esercitano la potestà sul minore a meno che non provino la loro impossibilità di impedire il fatto del minore;

Considerato che si stanno diffondendo nuovi modelli di consumo di bevande alcoliche che ne prevedono un uso occasionale, intenso e spesso intossicante, modalità che rappresentano la prima causa di incidenti stradali nei quali sono coinvolti i giovani ed i giovanissimi;

Considerato altresì che detta assunzione provoca problemi rilevanti di ordine sanitario e sociale direttamente correlati all'integrità fisica della popolazione;

Ritenuto necessario che la tutela dei minori di anni 16 si debba estendere anche al di fuori dei casi previsti dal citato art. 689 c.p. vietando anche a soggetti diversi da quelli previsti dal medesimo articolo la somministrazione e vietando la vendita o la cessione a qualunque titolo, da parte di chiunque, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a tali soggetti;

Ritenuto altresì che si è dato notizia della adozione del presente provvedimento alle associazioni di categoria nel corso della riunione tenutasi presso il Comando di P.M. in data 22 giugno scorso;

Visti:

- L'art.1, comma 2, della legge 30/03/2001, n. 125 il quale stabilisce che *"..per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume."*;
- Gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- Il D.L. n. 92/2008, convertito, con L. n. 125/2008;
- L'art. 2, lett. b) ed e) del D.M. 05/08/2008 del Ministero dell'Interno;

□ Vista la Legge n. 689/81 e successive modificazioni;



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare ed al Merito Civile
Città della Disfida

Avendo data comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di Bari con nota in data 9 giugno 2010 prot. 36491 ed avendo ricevuto assenso dallo stesso con nota del 14 giugno 2010 pervenuta in data 25 giugno prot. 40181 ;

Ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125 e dal D. M. -Ministero Interno- 5 agosto 2008,

ORDINA

- 1) In luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e nelle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, nei circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, sono vietati la somministrazione, la vendita, la cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni 16.
- 2) Il divieto si estende anche alla vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche effettuate in luoghi accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori automatici e non, che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici degli utilizzatori o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto, in maniera continuativa, apposito personale che possa effettuare mirati controlli.
- 3) Tale divieto si estende a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.
- 4) Chiunque violi quanto previsto della presente ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge fino ad un massimo di 500 euro e nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
- 5) Se le violazioni di cui sopra sono commesse dall'esercente di un qualsiasi esercizio commerciale o pubblico esercizio o attività artigianale, in caso di recidiva il Sindaco disporrà la chiusura dell'esercizio per tre giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.
- 6) E' fatto obbligo agli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura di informare l'utenza di tali divieti attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'Oro al Valor Militare ed al Merito Civile
Città della Disfida

degli esercizi. Negli esercizi divisi in reparti l'avviso o il cartello dovrà essere esposto anche nell'area destinata alla vendita delle bevande alcoliche. Le violazioni di cui al presente punto comportano una sanzione amministrativa pecuniaria che sarà determinata con apposita deliberazione di Giunta Comunale, secondo le disposizioni della L. 689/81 e successive modificazioni.

8) In caso di abusiva somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16, ai sensi dell'art. 689 c.p., gli organi accertatori, oltre ai provvedimenti a carico dei responsabili, provvederanno a dare comunicazione all'esercente la potestà genitoriale del coinvolgimento del minore.

9) Il presente atto entra in vigore dal 19 luglio 2010 restando vigente sino alla sua espressa revoca.

AVVISA

Che la presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, comunicazione alle Associazioni di categoria, alla stampa e pubblicazione sul sito Internet del Comune, e sarà inviata per competenza e per il controllo sulla osservanza a tutte le FF.OO.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

Ricorso al TAR della Puglia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Barletta,

Il Sindaco
ing. Nicola Maffei